



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 04.06.2014
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.04.2025

Regolamento di Polizia Urbana

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 Richiesta e rilascio di autorizzazioni
- art. 4 Validità delle autorizzazioni

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

- art. 5 Ambito di applicazione
- art. 6 Divieto di occupare il suolo
- art. 7 Domande per l'occupazione del suolo
- art. 8 Occupazione di suolo pubblico - Diniego di autorizzazione
- art. 9 Divieti ed obblighi per i concessionari

TITOLO III - PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- art. 10 Disposizioni generali
- art. 11 Sovraffollamento ad uso abitativo
- art. 12 Occupazione di altri locali
- art. 13 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 14 Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- art. 15 Atti contrari al decoro e alla decenza
- art. 16 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- art. 17 Battitura di panni e tappeti
- art. 18 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 19 Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- art. 20 Trasporto di materiali di facile dispersione
- art. 21 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio
- art. 22 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- art. 23 Emissioni di esalazioni, fumo e polvere
- art. 24 Altri atti vietati
- art. 25 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- art. 26 Quietè pubblica
- art. 27 Lavori e depositi sulle strade
- art. 28 Mestieri girovaghi
- art. 29 Accaparramento di clienti
- art. 30 Trasporto di oggetti
- art. 31 Detenzione e trasporto merci
- art. 32 Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- art. 33 Protezione in occasione di lavori
- art. 34 Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- art. 35 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 36 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 37 Apertura di botole e chiusini
- art. 38 Pitture e verniciature fresche
- art. 39 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
- art. 40 Carichi sospesi
- art. 41 Recinzioni
- art. 42 Luminarie e cavi elettrici
- art. 43 Uso e manomissioni dei segnali
- art. 44 Detenzione e deposito di materie infiammabili
- art. 45 Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni
- art. 46 Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO V - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- art. 47 Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- art. 48 Rimessione in pristino

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Art. 3

Richiesta e rilascio di autorizzazioni

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Le autorizzazioni si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere e revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Art. 4 **Validità delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Locale, nonché agli altri incaricati del controllo, che facciano richiesta.

TITOLO II **Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico**

Art. 5 **Ambito di applicazione**

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intendono strade, aree e spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e gli spazi sottostanti e soprastanti, nonché le aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del comune stesso, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 6 **Divieto di occupare il suolo**

Qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, deve essere autorizzata dal Sindaco secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la Gestione e la Disciplina delle Entrate Comunali.

Dovranno pure ottenere l'autorizzazione coloro che intendono dare in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito rappresentazioni teatrali, cinematografiche e altri simili trattenimenti o effettuare azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo.

Le occupazioni mediante esposizione di cartelli, tabelloni o simili mezzi, effettuate da associazioni, enti o partiti politici e che non superino le 24 ore, non sono soggette ad autorizzazioni e potranno essere consentite su istanza scritta dell'interessato e a condizione che non venga arrecato intralcio al transito delle persone o alla circolazione dei veicoli.

Art. 7
Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito per fattispecie diverse da quelle previste dagli appositi regolamenti comunali, dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Le occupazioni occasionali di breve durata, per lavori di pulizia di vetrate, insegne, lampade e simili, tali da non costituire pericolo o intralcio alla viabilità pedonale, sono consentite senza autorizzazione.

Art. 8
Occupazione di suolo pubblico - Diniego di autorizzazione

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Regolamento debbono essere negate quando pregiudichino la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla viabilità.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e delle carrozzine per invalidi.

Il Sindaco può disporre senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie, l'immediata rimozione di ogni oggetto, attrezzatura, installazione e simili che occupano suolo pubblico o spazio sovrastante senza autorizzazione.

Art. 9
Divieti ed obblighi per i concessionari

A coloro che a qualsiasi titolo occupano aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici o ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rovinacci o rottami nell'area concessa. I concessionari del suolo, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od a seguito d'altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.

TITOLO III –
Pulizia, decoro ed ordine del centro abitato

Art. 10
Disposizioni generali

Tutte le aree scoperte, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti, a cura dei rispettivi proprietari o detentori, costantemente puliti e sgombri da immondizie e rifiuti di ogni sorta. E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento del suolo ed in particolare è vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio, dal Regolamento di igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali. I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.

Art. 11
Sovraffollamento ad uso abitativo

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975 e dal Regolamento Edilizio comunale, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
3. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.
4. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, emana un'Ordinanza di inagibilità temporanea, la quale può comportare, in caso di accertata inottemperanza, l'esecuzione coattiva, anche al fine di tutelare una condizione dell'abitare complessivamente rispettosa della dignità dell'individuo.
5. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 12
Occupazione di altri locali

1. È vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc. e dei locali aventi altra destinazione) uffici, magazzini-depositi, laboratori negozi ecc. o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, emana un'Ordinanza di inagibilità temporanea, la quale può comportare, in caso di accertata inottemperanza, l'esecuzione coattiva,
4. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 13
Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, qualsiasi residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti, i loro locali o impianti.

Art. 14
Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

I proprietari privati di aree verdi, compresi i proprietari dei lotti edificabili ma non ancora edificati, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere costantemente gli stessi in condizioni decorose. In particolare, le essenze erbacee all'interno del lotto, per motivi di igiene e decoro, non devono superare l'altezza media di 40 cm.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto inoltre obbligo di evitare che siepi, piantagioni o alberature, fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.

In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio ai lavori di sfalcio, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa diffida

Art. 15
Atti contrari al decoro e alla decenza

E' vietato circolare per le vie pubbliche, sostare in luoghi ed esercizi pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici indossando indumenti indecorosi o indecenti o a torso nudo.

In qualsiasi luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o compiere azioni che possano recare molestia alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.

Indipendentemente dall'applicazione di altre disposizioni normative, nell'intero territorio comunale, su tutte le strade ed aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico transito, è vietato a chiunque, anche a bordo di veicoli, richiedere, offrire, concedere o fruire prestazioni di natura sessuale quando le modalità del fatto e/o le prestazioni stesse costituiscano o possano costituire contrarietà al decoro e/o alla decenza pubblici.

E' vietato a chiunque, su area pubblica, di uso pubblico, aperta al pubblico o su area visibile dall'area pubblica, indossare indumenti indecorosi o indecenti oppure mostrare parti intime del corpo, al fine di promuovere prestazioni di natura sessuale.

Art. 16
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura e riparazione di veicoli o di altre cose mobili è vietata.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti di piccola entità e causate da forza maggiore e da caso fortuito.

Art. 17
Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere effettuate dalle ore 7,00 alle ore 9,00 del mattino.

Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse.

Art. 18
Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico. Essi debbono inoltre tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

Art. 19
Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.

Art. 20
Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione di qualsiasi natura, deve essere effettuato su veicoli o natanti, adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitarne la dispersione sul suolo, nell'aria o nell'acqua.

Art. 21
Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti di negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Art. 22
Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

E' vietato eseguire lo scarico e il deposito anche temporanei di materiali sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico.

Lo scarico e il deposito di residui di costruzioni, ruderi, calcinacci e materiali di sterramento, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati dall'autorità comunale.

Senza autorizzazioni del Sindaco è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione di scarichi o depositi effettuati anche su aree private esposte al pubblico.

I trasgressori, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.

Art. 23
Emissioni di esalazioni, fumo e polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' fatto divieto di eliminare ramaglie, sterpi, rifiuti di giardinaggio o altri rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, come giardini e parchi, mediante combustione all'aperto.

Art. 24
Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia della persona, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c) collocare addobbi, festoni, luminarie, senza apposito permesso;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- h) sostare sugli spazi erbosi con qualunque tipo di veicolo a motore;
- i) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti, sui fanali della pubblica amministrazione;
- l) sdraiarsi o salire sulle panchine;
- m) nuotare o bagnarsi in tutti i canali;
- n) spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi di centri abitati;
- o) spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi esposti alla pubblica vista.

E' proibito inoltre danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Art. 25
Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

Al di fuori delle strutture ricettive all'aperto, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private è vietata la sosta ai fini di campeggio dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio, a condizione che vengano rispettate le previste norme igienico sanitarie in materia di scarichi liquidi domestici.

TITOLO IV

Quiete e sicurezza nel centro abitato

Art. 26

Quiete pubblica

Salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, nelle abitazioni civili le sorgenti sonore (radio, televisori, strumenti e apparecchi musicali e simili, nonché elettrodomestici e utensili) non possono arrecare disturbo al vicinato. In particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 23 .00 e fino alle ore 08.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13 .00 alle ore 15.30, nel periodo 1° maggio 30 Settembre.

Art. 27

Lavori e depositi sulle strade

Gli Enti o ditte che per motivi di pronto intervento, potenziamento degli impianti o manutenzione degli stessi, allacciamenti ad unità immobiliari per forniture di servizi, manutenzione di scarichi o della pavimentazione dovranno intervenire sulla pavimentazione stessa o sul sottosuolo, hanno l'obbligo di delimitare gli scavi e gli altri lavori intrapresi con transenne di colore bianco e rosso; devono inoltre presegnalare l'ostacolo con adeguata segnaletica da cantiere e lavori in corso; la copertura degli scavi deve essere effettuata mediante tavolati di idoneo spessore, dipinti a strisce bianche e rosse, con il piano di calpestio raccordato alla pavimentazione e privo di ostacoli.

Le ditte e gli Enti di cui sopra hanno l'obbligo di mantenere costantemente efficienti, durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiali, i palchi, i cavalletti e gli steccati che comunque occupassero qualsiasi parte della strada siano visibili a sufficiente distanza.

I materiali di scavo devono essere posti in luoghi che non costituiscano pericolo od ostacolo alla viabilità; dovranno essere inoltre delimitati con opportuni ripari ben visibili e di colore bianco e rosso. Gli Enti o ditte, una volta terminati i lavori, prima di togliere il cantiere ed aprire al transito le strade, dovranno ripristinare la pavimentazione stradale a regola d'arte e comunque secondo le istruzioni che in proposito saranno date dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 28

Mestieri girovagli

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagli, come cantante, suonatore, giocoliere, estetista, acconciatore, fotografo e simili sono vietati senza permesso del Comune.

Art. 29

Accaparramento di clienti

E' fatto divieto ai titolari e al personale tutto di attività economiche commerciali, di invitare, sotto qualunque forma e con qualunque mezzo, le persone che passano davanti a dette attività ad entrarvi ovvero a fruire dei servizi offerti.

Egual divieto è fatto a chiunque ed in particolare al personale addetto ai servizi di trasporto acqueo, conduttori di imbarcazioni da turismo o similari di invitare insistentemente le persone che transitano sulla pubblica via o nei parcheggi pubblici ad utilizzare i propri servizi.

Salvo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, eguale divieto è fatto anche ai titolari o loro addetti dei parcheggi privati a pagamento, relativamente alle aree di parcheggio, nei confronti dei conducenti di veicoli a motore che circolano sulle strade.

Art. 30 **Trasporto di oggetti**

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportunità cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, e simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente debbono venir sorretti da almeno due persone.

Art. 31 **Detenzione e trasporto di merci**

E' vietato, su tutto il territorio comunale, senza giustificato motivo, detenere e/o trasportare, anche a mezzo di veicoli, merce che per qualità e quantità è da ritenersi destinata alla vendita in violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche.

Deve ritenersi sempre giustificata la detenzione di merci destinate alla vendita da parte dei soggetti legittimati al commercio o al trasporto per fini commerciali risultanti da specifica e regolare documentazione.

Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle merci, così come disposto dall'art. 20 della 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa legge.

Art. 32 **Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 33 **Protezione in occasione di lavori**

I marmisti, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 34
Rovinio di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente regolamento per la pulizia, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno il godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Art. 35
Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 36
Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

Per quanto non previsto dal Codice della Strada, i pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Art. 37
Apertura di botole e chiusini

E' vietato, in aree pubbliche o aperte al pubblico, sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 38
Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri e altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 39
Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti anche se effettuati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Art. 40
Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Sindaco.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 41
Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati e dovranno essere realizzate in conformità con il vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Le recinzioni devono essere idonee, sia per altezza che per consistenza, ad impedire il passaggio involontario di animali dalla proprietà privata verso le aree confinanti, siano esse private o pubbliche

Art. 42
Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Art. 43
Uso e manomissioni dei segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 44
Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Art. 45
Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- b) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli o natanti, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- c) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.
- d) liberare in aria lanterne volanti o mongolfiere di carta volanti alimentate da fiamma, le quali, a causa della loro ingovernabilità, possono causare incendi.

Art. 46
Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V –
Norme di procedura per l'accertamento delle violazioni ai regolamenti comunali e per l'applicazione delle sanzioni

Art. 47
Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti e della Legge comunale e provinciale - T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili le norma del testo unico della legge comunale e provinciale citata e della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art.16, comma 2, legge n.689/1981, come modificato dall'art. 6 *bis* della legge 24.7.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.5.2008 n. 92, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, diversa dalla somma di cui al medesimo art.16.

Art. 48
Rimessione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore o alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.